

risarcimento e specialmente della eventuale maggiorazione per la svalutazione monetaria;

c) delle ulteriori spese che dovrebbero ancora sostenersi per intentare un regolare giudizio, il cui esito, peraltro, appare molto dubbio, per tutte le considerazioni esposte;

d) che un'eventuale azione di rivalsa verso la Soc. Contimpel, per la locupletazione, avuta dallo sbancamento dell'area effettuato dall'I.H.A., non appare consigliabile; infatti per ragioni di competenza, l'eventuale azione giudiziaria dovrebbe aver luogo innanzi l'autorità giudiziaria di San Marino, essendo la Contimpel un'ente sociale sanmarinese con sede in detta Repubblica; anche l'obbligazione, inoltre, sarebbe sorta nello Stato suddetto; inoltre, nel merito, occorre fare le più ampie riserve circa il fondamento sostanziale del diritto la cui azione coinvolgerebbe, con probabilità, la chiamata in causa del Governo di San Marino, con il conseguente esame di legittimità dello atto governativo.

Si sottopone la questione all'On. Consiglio di amministrazione, proponendo l'archiviazione della pratica, con la conseguente